

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

Indirizzo Postale: Viale dell'Università, 4, 00187 ROMA

Posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it

Posta elettronica certificata: persociv@postacert.difesa.it

Allegati: 1

Annessi: 1

OGGETTO: riconoscimento dei benefici pensionistici personale addetto ai Polverifici – art. 25 dPR n. 1092/1973 – richiesta documentazione.

O.S. FP-CGIL

Via Leopoldo serra, 31

00153 Roma

organizzazione@pec.fpcgil.net

^^

Riferimento lettera n. 46/U – FP 2021 del 29.01.2021.

^^

In relazione a quanto rappresentato con la lettera in riferimento si rammenta che la Direzione Generale, con Circolare n. 16749 del 14.03.2016, ha proceduto alla rivisitazione delle procedure per il riconoscimento delle maggiorazioni pensionistiche previste dall'art. 25 del dPR n. 1092/1973, facendo esplicita menzione delle indicazioni fornite dallo Stato Maggiore della Difesa d'intesa con gli SS.MM. di F.A., secondo le quali sono aree sensibili di Enti qualificati come "polverifici" quelle **aree/siti in cui vengono prodotte o lavorate polveri da sparo o altri esplosivi** (cfr. punto 3, paragrafo "Polverifici", lettera a, alla pagina 3 della Circolare).

Con successiva Circolare n. 49880 del 23.07.2018 indirizzata agli SS.MM. per il successivo inoltrare agli Enti, la scrivente ebbe modo di ribadire che l'art. 25 in questione, è *norma speciale che attribuisce un beneficio pensionistico in presenza di una specifica fattispecie lavorativa consistente nell'adibizione di dipendenti in possesso di mansioni tecnico-manuali ad una delle lavorazioni insalubri di cui all'allegato al d.lgt. n. 1100/1919 o alle lavorazioni tipiche dei polverifici che lo Stato Maggiore della Difesa, su indicazione degli Stati Maggiori di Forza Armata, ha individuato in quelle volte alla "produzione o lavorazione di polveri da sparo o altri esplosivi" (determinazione tecnica 30.3.2015 - *rectius*: 27.03.2015) (cfr. punto 1 alla pagina 2 della Circolare).*

Il competente Reparto di questa DG, nelle sue articolazioni delle divisioni 8^a e 10^a ha quindi proceduto nel senso indicato dalla legge seguendo le procedure da tempo emanate.

Si rammenta infine che il datore di lavoro, come definito dall'art. 246, dPR n. 90/2010, adotta la determinazione, avente carattere definitivo, del riconoscimento dei benefici in parola conformandosi ai criteri procedurali partitamente indicati dalla citata Circolare del 14.03.2016, *ferma restando la competenza della scrivente di verificare in ogni caso, in relazione ai requisiti di legge, i dati matricolari inseriti nella banca dati che risultassero difformi dalle indicazioni fornite con la suddetta direttiva.*

Su richiesta di codesta O.S. si trasmette in allegato la nota n. 42222 del 27.03.2015 di SMD con annessa la scheda recante i criteri da utilizzare ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 25, dPR n. 1092/1973.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO